Anno 1873. Roma - Lunedì, 7 Luglio Num. 186.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	11	21	40
Per tutto il Regno	»	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

		Trim.	Sem.	Anno
ROMA	L.	9	17	32
Per tutto il Regno	»	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 1442 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La privativa dell'Amministrazione delle Poste pel trasporto e la distribuzione dei giornali e delle opere periodiche è abolita.

Art. 2. È mantenuta pei giornali e le opere periodiche la tassa di un centesimo per esemplare e per ogni 40 grammi o frazioni di 40 grammi.

Essi dovranno essere consegnati agli uffici di Posta, divisi in pacchi per linea e località, secondo le disposizioni che verranno determinate dall'Amministrazione.

Essi dovranno pure venire preventivamente affrancati.

Saranno però ammessi speciali abbuonamenti fra l'Amministrazione delle Poste e gli editori dei giornali.

I supplementi sono assoggettati alla stessa tassa dei fogli principali, fatta eccezione soltanto per quelli del *Giornale Ufficiale* che contengono atti del Governo o del Parlamento, i quali saranno esenti da tassa, purchè spediti unitamente al giornale.

Art. 3. I giornali e le opere periodiche gettati nelle buche postali od altrimenti consegnati alla Posta isolatamente, saranno soggetti alla tassa di francatura di centesimi due per ogni esemplare e per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

Art. 4. La progressione del peso sulla quale è regolata la tassa pel trasporto delle lettere è fissata come segue:

È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di 15 grammi.

Al di là di questo peso si aggiungerà la tassa della lettera semplice per ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi.

Art. 5. Per l'assicurazione delle lettere contenenti valori dichiarati, oltre le tasse di francatura e di raccomandazione, si pagheranno dal mittente centesimi venti per ogni cento lire o frazione di cento lire del valore assicurato.

La presenza e la integrità dei valori assicurati dovranno inoltre essere riconosciute o constatate dall'ufficio di posta nei modi che verranno stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 6. Le mostre e i campioni di merci sono assimilati alle stampe non periodiche. Debbono perciò essere francati al prezzo di centesimi due per ogni 40 grammi o frazioni di 40 grammi.

Non essendo francati non hanno corso

Art. 7. Il peso di ogni pacco di mostre e campioni consegnato alla posta non può superare 300 grammi; similmente il peso di ogni pacco di stampe non periodiche non deve eccedere 5 chilogrammi.

Art. 8. Le lettere insufficientemente francate sono considerate come non franche e gravate dalla tassa normale per porto di 15 grammi, fatta deduzione del valore dei francobolli apposti.

I pacchi di carte manoscritte, le stampe e i campioni insufficientemente francati, sono assoggettati al doppio della tassa di francatura, fatta pure deduzione del valore dei francobolli applicati.

Art. 9. Per mezzo di tutti gli uffizi postali potranno esser fatte da un luogo all'altro del Regno comunicazioni scritte sopra speciali cartoline somministrate dalla posta.

Il prezzo complessivo di acquisto e di tassa postale delle cartoline è fissato a centesimi 10 per caduna.

Potranno pure essere usate le cartoline di corrispondenza in doppio, cioè con risposta pagata, al prezzo complessivo di centesimi 15 per la proposta e la risposta.

Art. 10. L'Amministrazione delle poste è autorizzata a rilasciare biglietti di ricognizione personale, agli esibitori dei quali dovranno essere pagati da qualunque uffizio postale i vaglia e i titoli di credito, di cui all'articolo 12, e consegnati gli oggetti raccomandati ed assicurati senz'altra formalità tranne la ricevuta.

Cessa ogni ulteriore responsabilità dell'Amministrazione delle poste quando il pagamento dei vaglia e la consegna degli oggetti raccomandati od assicurati hanno luogo dietro presentazione del biglietto di ricognizione personale che verrà ritirato dall'uffizio postale.

Art. 11. I biglietti di ricognizione personale sono tratti da speciali libretti distinti con un numero progressivo e contenenti dieci biglietti cadauno.

I biglietti non possono essere rilasciati separatamente, ma a libretti, e contro ricevuta dell'interessato o di suo speciale procuratore.

Il prezzo di ogni libretto è di lire una.

Art. 12. Nelle Direzioni delle poste, oltre ai consueti depositi per vaglia, potranno essere depositate somme di denaro contro rilascio di titoli di credito postali, valevoli per riscuotere partitamente da qualunque uffizio le somme predette.

I titoli di credito postale potranno essere rilasciati fino a lire 10,000 nelle Direzioni di prima classe e fino a lire 3000 nelle altre Direzioni.

Ogni deposito non potrà essere inferiore a lire 200.

I rimborsi parziali non saranno inferiori a lire 50 e non eccederanno in ciascuna volta le cifre qui appresso:

Lire 2000 per le Direzioni di prima classe;
Lire 1000 per le altre Direzioni;
Lire 200 per gli uffizi di ogni classe.

Pel rilascio dei titoli di credito postale dovrà pagarsi la tassa di centesimi 50 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire fino a lire 1000, e quella di centesimi 25 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire al di là di lire 1000.

Art. 13. I titoli di credito postale sono nominativi. Non può esserne girata ad altri la proprietà, nè accresciuto il valore primitivo.

Sono valevoli per cinque anni, compreso l'anno dell'emissione, trascorsi i quali, le somme non riscosse cedono a profitto dell'erario.

Art. 14. È prorogato a tutto il 1875 il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 5 maggio 1862 per estendere a tutti i comuni del Regno il servizio postale.

Art. 15 Per la fabbricazione delle cartoline postali di corrispondenza è autorizzata una maggiore spesa di lire 140,000 aggiunta a quella inscritta al capitolo 84 (officina delle carte-valori) del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze per il 1873.

Art. 16. Uno speciale regolamento provvederà alla esecuzione della presente legge, le cui disposizioni andranno in vigore il 1° gennaio 1874.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.
QUINTINO SELLA.

Il N. 1443 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvata l'annessa Convenzione colla quale il Governo concede per 25 anni alla contessa Carolina Guidi nei Pietramellara di Firenze la facoltà di estrarre il sale dalle acque delle polle salse che scaturiscono nella sua tenuta di Montegemoli in comune di Pomarance, circondario di Volterra, per utilizzarlo nella fabbricazione della soda e di altri prodotti chimici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Convenzione.

L'anno mille ottocento settantadue, addì dieci del mese di aprile.

Fra il signor commendatore Quintino Sella, deputato al Parlamento, Ministro delle Finanze del Regno d'Italia contraente in nome dello Stato; e

La signora contessa Carolina Guidi Pietramellara possidente, figlia del fu cavaliere Carlo, nata in Firenze e domiciliata in Firenze, assistita dal di lei marito signor marchese Ferdinando Pietramellara, la quale per gli effetti della presente convenzione elegge il suo domicilio legale presso l'avvocato Giuseppe Bongini in Firenze, borgo degli Albizi, n. 8, piano secondo.

Venne convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1. La signora contessa Carolina Guidi-Pietramellara si obbliga di costruire nella sua tenuta di Montegemoli in comune di Pomarance uno stabilimento per la fabbrica della soda e di altri prodotti chimici, sieno primari, sieno secondari.

Art 2. Il Governo concede alla signora contessa Carolina Guidi Pietramellara la facoltà di valersi, per la fabbricazione di cui nel precedente articolo, delle acque delle polle salifere esistenti nella sua tenuta di Montegemoli, senza però pregiudizio dei diritti che potessero competere ai terzi, anche per danni di qualsiasi natura che avvenissero per l'attuazione e per l'esercizio della progettata manifattura.

Art. 3. Nella fabbricazione dei prodotti dovrà essere condensato l'acido cloridrico, e si dovrà evitare di spergere nell'aria qualunque altra sostanza che possa direttamente od indirettamente nuocere all'agricoltura ed alla pubblica salute. A tale riguardo la concessionaria si uniformerà alle disposizioni delle leggi comuni.

Art. 4. La concessione avrà la durata di venticinque anni.

Art. 5. La concessionaria, prima di dar mano ai lavori di esecuzione, dovrà presentare il piano dello stabilimento, onde l'amministrazione possa prescrivere le cautele necessarie, e per conseguenza designare quali parti dello stabilimento medesimo debbano dalla concessionaria essere cinte di mura.

Art. 6. Condotti i lavori al punto d'intraprendere la manifattura, un sufficiente numero di guardie doganali ed un controllore saranno addetti allo stabilimento per impedire ogni abuso in danno della finanza. La spesa delle guardie e del controllore saranno a carico della concessionaria.

Art. 7. Sarà permesso alla concessionaria, sotto l'osservanza delle discipline che il Governo stimerà opportuno di stabilire a tutela degl'interessi finanziari, di esportare all'estero il sale esuberante alla manifattura, pagando però il dazio di centesimi venti la tonnellata fissato dal Regio decreto 20 ottobre 1866. La concessionaria si obbliga, rispetto all'estrazione, al deposito ed anche all'esportazione del sale, di sottomettersi a tutte le cautele che l'amministrazione credesse di stabilire per impedire il contrabbando.

Art. 8 Il sale che non venisse trasformato in soda od in altri prodotti chimici, o che non venisse esportato per qualunque causa, anche per negato permesso dell'amministrazione, dovrà essere distrutto a spese della concessionaria.

Art. 9. Il Governo andrà esente da qualunque responsabilità per i danni che la concessionaria fosse per risentire dal contrabbando o da altra causa.

Art. 10. La concessionaria dovrà, non più tardi di un anno dalla data dell'approvazione della presente, aver dato principio ai lavori che occorrono per la formazione dello stabilimento, e dovrà averli compiuti ed attivata la manifattura dentro tre anni dalla stessa data.

Art. 11. L'inadempimento anche di una sola delle condizioni nella presente Convenzione indicate sottoporrà la concessionaria alla decadenza della concessione, senza bisogno che la finanza la costituisca in mora.

Art. 12. La presente Convenzione non sarà definitiva nè valida, se non dopo la sua approvazione per legge.

Quintino Sella.
Carolina Guidi-Pietramellara.
Ferdinando Pietramellara, acconsento.
Costantino Perazzi, *testimonio.*
Luigi Bennati, *testimonio.*

Visto — *Il Ministro delle Finanze*
QUINTINO SELLA.

Il N. 1444 (*Serie 2ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Chi omette di fare la denunzia nei termini e modi stabiliti dalle leggi per le imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, come chi denunzia il reddito in somma minore di quella che sia per risultare dal definitivo accertamento, incorre in una *sopratassa* corrispondente alla metà dell'imposta erariale di un anno sul reddito non denunziato o denunziato in meno.

Art. 2. Non incorre nella sopratassa per omissione chiunque abbia tralasciato di denunziare un reddito stato precedentemente accertato, sia per denunzia già fatta, sia d'ufficio. Il passato accertamento terrà luogo della denunzia anche agli effetti della presente legge. Conseguentemente se il reddito del precedente risulti minore del nuovo accertamento, si incorre nella sovratassa per denunzia inesatta.

Art. 3. Nei redditi di ricchezza mobile incerti o variabili, e, tranne il caso di simulazione nel titolo di locazione, nei redditi di fabbricati, la sopratassa è misurata sulla imposta corrispondente alla differenza fra il reddito dichiarato, aumentato del terzo, ed il reddito accertato.

Art. 4. In ogni caso che la omissione venga riparata con la denunzia, la quale non abbia ritardato oltre 30 giorni dal termine fissato dalla legge, o che l'accertamento del reddito resti concordato fra il contribuente e l'agente, o che il contribuente accetti gli aumenti o le iscrizioni di reddito fatti d'ufficio dalle Commissioni di primo grado, la sopratassa è dalla metà ridotta al quarto dell'imposta.

Art. 5. La sopratassa è liquidata dall'agente dopo accertato irretrattabilmente il reddito, ed ei la notifica al contribuente, al quale, dentro due mesi dalla ricevuta notificazione, è aperto l'adito al tribunale civile del luogo dove l'imposta deve essere pagata, senza pregiudizio del ricorso in via gerarchica.

Le notificazioni si faranno dal serviente comunale con relazione da lui sottoscritta nei modi e nelle forme prescritte per la notificazione delle dichiarazioni d'ufficio.

I richiami per lo sperimento dell'azione giudiziale si notificheranno all'intendente di finanza nella persona dell'agente delle tasse.

Art. 6. Esaurito il procedimento, o trascorso il termine assegnato nel precedente articolo, le sopratasse si iscrivono in ruoli distinti da quelli delle imposte, e anche questi ruoli, resi esecutorii dal prefetto, sono dati a riscuotere agli esattori delle imposte dirette con le norme, i privilegi e col medesimo aggio stabiliti per le imposte. Quest'aggio sarà a carico dell'erario.

Art. 7. La pena dalla legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo di un suo mandatario nel termine assegnatogli dall'avviso, all'agente o alle Commissioni, è dalle lire 5 a 200 ridotta a lire 5 a 50.

A pena uguale va soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'agente, o ad un suo rappresentante, la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e quanto alle Società anonime o in accomandita per azioni, dei libri d'amministrazione secondo l'obbligo della legge d'imposta.

Art. 8. La presente legge nelle disposizioni più favorevoli ai contribuenti si applica anche ai casi passati non per anche definitivamente giudicati o transatti negli ultimi accertamenti.

Art. 9 Nulla è innovato all'obbligazione di denunziare i fabbricati esenti ed alla solidalità del conduttore nel caso di simulazione nel titolo di locazione.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il Numero DCLV *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per le modificazioni dello statuto adottata in assemblea generale del 14 febbraio 1873 dagli azionisti della Società per le ordinarie operazioni di credito ed altre, anonima per azioni al portatore, stabilita in Torino col titolo di *Banco di Sconto e di Sete*, e col capitale nominale di lire 18 milioni, diviso in numero 120,000 azioni da lire 150 ciascuna;

Visto lo statuto di detta Società e i Reali decreti che la riguardano 2 settembre 1863 n° 864, 20 novembre 1864 n° 1426, 22 marzo 1868 n° 1992, 30 giugno 1870 n° 2402, e 26 novembre 1871 n° 157;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le modificazioni dello statuto del *Banco di Sconto e di Sete* sedente in Torino adottate colla citata deliberazione sociale 14 febbraio 1873 e consegnate in atto di notaro, mediante il pubblico istromento di deposito del dì 30 aprile 1873 rogato in Torino Guglielmo Teppati, sono approvate e rese esecutorie con le contromodificazioni seguenti:

a) Nell'art. 4 dopo le parole « diffidamento o costituzione in mora » sono inserite queste: « Fermo il disposto degli art. 153 e 154 del Codice di commercio. »

b) Nell'art. 9, paragrafo V, sono cancellate le parole « ed emettere Buoni di Cassa fruttanti interesse. »

c) Nello stesso art. 9, paragrafo IX, dopo le parole « ricevute in conto corrente » sono inserte queste: « Non fa anticipazioni nè altre operazioni sulle azioni proprie, e si interdice le operazioni di pura sorte, fittizie di borsa o sopra merci. »

d) In fine dell'art. 28 sono aggiunte queste parole: « Tra la prima e la seconda convocazione non dovranno intercedere più di trenta giorni. »

e) In fine dell'art. 39 sono aggiunte queste parole: « Appena approvato dall'assemblea il resoconto annuale sarà pubblicato e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Il Num. DCLVI *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della *Società Anonima Cremonese per la raccolta e smercio delle materie fertilizzanti* stabilita in Cremona col capitale nominale di lire 60,000 diviso in n. 1000 azioni da lire 60 ciascuna;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i RR. decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I.

La Società anonima per azioni nominative denominatasi *Società Anonima Cremonese per la raccolta e smercio delle materie fertilizzanti*, sedente in Cremona ed ivi costituitasi con l'istromento pubblico del 5 febbraio 1873, rogato Luigi Beretta, al n. 2342 di repertorio, è autorizzata e il suo statuto che sta inserto all'atto costitutivo predetto è approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2° del presente decreto.

Art. II.

Le modificazioni da farsi allo statuto della Società sono le seguenti:

a) All'articolo 5° è sostituito questo:

« Art. 5. Il capitale sociale è di lire 60,000, rappresentato da n° 1000 azioni da lire 60.

« Potrà essere aumentato fino alle L. 300,000, salvo il disposto degli articoli 7 e 34, mediante emissione delle altre 4 serie da 1000 azioni ciascuna. »

b) Nell'articolo 7° alle parole « I sottoscrittori delle azioni costituenti la prima serie » sono sostituite le parole « I possessori delle azioni delle serie già emesse. »

c) Nell'articolo 18 alle prime parole « Il possesso » sono sostituite queste: « L'intestazione. »

d) Nell'articolo 22 le ultime parole « ed a quelle del Consiglio d'amministrazione » sono sostituite le seguenti: « ed alle facoltà consentite dall'articolo 110 del Codice di commercio. »

e) Nell'articolo 34 sono cancellate le parole « nomina il direttore sopra proposta del Consiglio di amministrazione e lo revoca » e vi sono sostituite le seguenti: « delibera sulla proroga della durata sociale. »

f) In fine dello stesso articolo 34 è aggiunta questa disposizione: « L'assemblea generale delibera alla maggioranza di due terzi dei voti e colla rappresentanza di due quinti almeno del capitale sociale emesso, sullo scioglimento anticipato della Società nei casi in cui lo scioglimento non avvenga di diritto ai termini dell'articolo 79, e, salva l'approvazione governativa, sulla proroga della durata sociale, sulla emissione della 2ª e delle successive serie di azioni. »

g) Nell'articolo 45 alle parole « I quattro consiglieri » sono sostituite le parole « I cinque componenti il Consiglio. »

h) Nello stesso articolo 45 sono cancellate le parole « La presidenza del Consiglio di amministrazione » e le altre che seguono fino alla fine dell'articolo: ed alle parole soppresse sono sostituite le seguenti: « Il presidente del Consiglio d'amministrazione è nominato dall'assemblea generale. »

i) Nell'articolo 48 alle parole « si riducesse a due » sono sostituite le parole « si riducesse a tre. »

k) Nell'art. 49 sono cancellate le parole « chi non abbia residenza nella sede della Società. »

l) Nello stesso articolo 49 alle parole « due azioni » sono sostituite le parole « cinque azioni. »

m) Nell'articolo 51 alle parole « meno il direttore » sono sostituite le parole « compreso il direttore. »

n) All'articolo 63 e sostituito il seguente: « I dividendi e gli interessi non riscossi si intendono rinunziati e prescritti a favore della Società, decorsi i 5 anni dalla loro scadenza. »

« Il rendiconto dell'esercizio sarà pubblicato ogni anno e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, appena abbia conseguito l'approvazione dell'Assemblea generale. »

o) Nell'articolo 72 alle parole « dell'articolo 34 e gli altri » sono sostituite le parole « dell'articolo 51 insieme agli altri. »

p) Nell'articolo 76 alle parole « dopo il termine di un mese » sono sostituite le parole « prima che passi un mese. »

q) L'articolo 82 è soppresso.

Art. III.

La Società contribuirà nelle spese degli uffici d'ispezione per lire 50 annuali pagabili a trimestri anticipati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Rettificazione. — Nel R. decreto n° DCXLII Serie 2ª, che approva la Società costituitasi in Verona col titolo di *Banca per l'Industria e Commercio*, e pubblicato nel n° 178 — 29 giugno scorso — in luogo di « notaio Giovanni Liprandi » vuolsi leggere « notaio Giovanni Liparachi. »

S. M., in udienza del 15 giugno ultimo scorso, si è degnata di nominare sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Firenze il commendatore Giuseppe Ferreri, direttore generale del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, già sostituto procuratore generale di Corte d'Appello.

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con decreto dell'8 giugno 1873:

Bennati Alfonso, presidente del tribunale di commercio di Venezia, collocato a riposo a sua domanda;

De Paschinis Federico, giudice di tribunale, in aspettativa per motivi di salute, id. id.

Con Regio decreto 22 giugno 1873:

Molè Enrico, già giudice di tribunale ed ora cancelliere della Corte d'appello di Catanzaro, nominato vicepresidente del tribunale di Catanzaro;

Brunati Trotti cav. Ugo, presidente del tribunale di Varallo, tramutato in Pallanza.

MINISTERO DELLA MARINA.

Notificazione.

Con decreto ministeriale in data 3 corrente mese è stata autorizzata l'ammissione nella 1ª divisione della R. Scuola di marina (in Napoli) in qualità di allievi del 1° anno di corso dei giovani qui sotto indicati, i quali riportarono l'idoneità prescritta nell'esame di concorso dai medesimi prestato in Livorno nanti la Commissione esaminatrice prevista dal R. decreto 20 settembre 1868:

Rossi Giov. Batt. di Luigi,
Thaon di Revel Paolo,
Roncagli Giovanni,
Anforti Francesco,
Rossi Livio di Antonio,
Bajo Filippo,
Martini Giovanni di Edoardo,
Del Bono Alberto,
Martini Paolino di Federico,
Chiorando Benvenuto,
Bracchi Felice,
Campanari Demetrio,
Giuliano Alessandro,
Marchioni Secondo,
Mazzinghi Francesco,
Pescetto Ulrico.

I medesimi dovranno presentarsi al Comando della predetta 1ª divisione della R. Scuola di marina in Napoli il giorno 8 luglio corrente provveduti del corredo fissato dalla tabella n. 1 annessa al R. decreto 20 settembre 1872.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1873.

Il Direttore Gen. del personale e servizio militare
P. ORRENGO.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Napoli.

Pel venturo anno scolastico 1873-74 si rendono vacanti nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Napoli n. 8 posti gratuiti, ripartiti nel modo seguente:

Pel municipio di Napoli. 1
Per la provincia di Capitanata . . . 1
Per la provincia di Basilicata . . . 1
Per la provincia di Principato ulter. 2
Per la provincia di Calabria ultra 2° 2
Per la provincia di Calabria ultra 1° 1

Gli esami di ammissione e di concorso si daranno ne' capoluoghi di provincia nel mese di agosto 1873.

Per esservi ammesso, ogni aspirante deve presentare al prefetto della rispettiva provincia, almeno 15 giorni prima che incominciano gli esami, una domanda corredata delle seguenti attestazioni:

1° Fede di nascita, da cui risulti aver lo aspirante l'età di 15 anni compiuti;

2° Attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui ha il suo domicilio, ed autenticata dal prefetto o sottoprefetto;

3° Dichiarazione autentica comprovante che ha riportato con buon esito lo innesto del vaccino, ovvero che ha sofferto il vaiuolo naturale.

Gli studenti, essendo liberi o pensionarii, dovranno nella domanda di ammissione allo esame dichiarare come intendono di essere ammessi al corso di medicina veterinaria.

Gli studenti pensionarii saranno scelti fra quelli che avranno dato migliori pruove di capacità negli esami di ammissione. Gli studenti che superarono gli esami di licenza liceale o l'equivalente, se intendono di concorrere ad un posto gratuito, dovranno presentarsi allo esame.

Sono esenti dallo esame d'ammissione come studenti liberi que' giovani soltanto che con autentica attestazione dimostrino alla Direzione della Scuola di aver già superato con buon successo quello di licenza liceale, o l'equivalente, per cui il giovine sarebbe ammesso agli studii universitarii.

Gli esami verseranno sugli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica; sul sistema metrico decimale e sulla lingua italiana, secondo il programma annesso al regolamento della Scuola, approvato con R. decreto del 29 marzo 1868, n. 4328, Raccolta delle leggi; di più in una composizione scritta in lingua italiana ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro, dalla dettatura del tema.

Lo esame orale durerà non meno di un'ora.

Nessun concorrente potrà essere proposto al Ministero per la pensione, se non abbia ottenuto almeno quattro quinti de' suffragi.

Napoli, 31 maggio 1873.

Il Direttore della Regia Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Napoli
S. FALCONIO.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE.

Avviso.

Attesochè col nuovo orario delle ferrovie vi sarà un treno da Roma in arrivo a Napoli alle ore 4 55 pomeridiane in coincidenza coi treni internazionali convergenti a Bologna dal Cenisio, dal Brennero e dalla Nabresina, si dispone che a cominciare dal 10 corrente le partenze dei piroscafi da Napoli per la Sicilia seguano alle 6 anzichè alle 5 pomeridiane.

Così da Londra a Palermo si avrà una linea quasi continua percorsa, comprese le soste, in ore 87.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Si fa noto che le linee della Siberia (2ª regione) sono ristabilite e che è interrotto il cavo fra Hong-Kong e Amoy (China).

In seguito a ciò i telegrammi pel Giappone e la China (escluso Hong-Kong) sono istradati per la via Austro-Russa dell'Amour, esigendosi le seguenti tasse a partire da qualsiasi ufficio italiano:

Per Nagasaki . . . . . . L. 144
Per altri uffici del Giappone . » 157
Per Shanghai e Amoy . . . » 144

I telegrammi per Hong-Kong (China) continuano ad istradarsi per le vie di Turchia o Malta a scelta dei mittenti, esigendosi le tasse relative.

Firenze, 4 luglio 1873.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

— R. Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna — Tornata XIV — 8 giugno 1873.

Il segretario legge una memoria del socio corrispondente canonico teologo Luigi Balduzzi intesa a provare che i conti di Cunio tennero per qualche tempo in Bagnacavallo signoria di fatto se non di diritto.

Nel 1248 Bagnacavallo passò dal dominio dei conti Malvicini alla giurisdizione della Chiesa; sotto la cui protezione si resse a forme di Comune, se non che alleatasi a Faenza nel 1254, poi a Bologna nel 57, perdè della sua indipendenza e accettò da quelle i potestà, sino al 1277 quando fu raffermata in Romagna l'autorità pontificia. Da questo punto incomincia la ingerenza dei conti di Cunio nelle cose di Bagnacavallo, che allora riprese l'autonomia del Comune. Il ch. socio a dimostrare ciò reca notizie e fatti da carte inedite. Dal 1274 all'81 la serie dei podestà di Bagnacavallo è manchevole, e mancano le carte: ma la prima che si ritrova del 23 settembre 81, mostra podestà di Bagnacavallo il conte Bernardino di Cunio, che fin dal 1267 sotto la preponderanza bolognese figurava tra gli anziani. Nell'81 il conte Bernardino ne si presenta a riformare il Consiglio di credenza, e a rimettere la elezione del futuro potestà in otto cittadini prudenti, fra i quali un Ugolino di Cunio; e questi rieleggono il conte Bernardino. Dal 1291 al 94 Guido e Rainerio fratelli di Bernardino appariscono podestà. Dispariscono nel 96, al sormontare di parte ghibellina e al minacciare dei conti Malvicini; un de' quali espugnava Bagnacavallo e vi faceva appiccare 23 persone tutte in una volta. Ciò non pertanto nel 1302 si riscontra podestà un conte Vanni da Cunio; fin che, dopo un'alterna vicenda di buoni e tristi successi per i guelfi, Rainerio da Cunio, cacciandone i faentini e il conte di Romena, occupa Bagnacavallo il 24 luglio 1308, proclamandosene difensore. Da allora fino al 1328 la dominazione dei conti di Cunio su Bagnacavallo, salvi i diritti della Chiesa e con rispetto alle forme della libertà comunale, è cosa certa. Il ch. socio dimostra come la podestà di Bagnacavallo non uscisse in quelli anni quasi mai dai conti di Cunio, fra i quali si segnalò per pronto avvedimento e prudenza Bernardino. Questi nel 1311 si fece acclamare difensore degli uomini di Bagnacavallo, costrusse una rocca e la diè a guardare a Mario suo figliuolo con titolo di castellano, nominò un suo gonfaloniere. Per l'anno 1312 fu eletto a podestà un Nicolò Caracciolo da Capua, ma, come era espressamente significato nell'atto di nomina, *di consenso di Bernardino conte di Cunio potestà e gonfalonier difensore della terra.* La cosa andò tant'oltre, che nel 21 la Curia generale della provincia procedè contro i Bagnacavallesi, perchè, oltre a varie altre mancanze contro l'alta sovranità della Chiesa, *se supposuerunt sub protectione et deffensione singularis persone vel domini contra formam constitutionum dicte provincie.* I Bagnacavallesi poteron mostrare che no: tanto bene aveva saputo fare il conte Bernardino. E intanto, forse per rendersi libero del tutto, cominciava a intendersela coi ghibellini; e nel 1328, scomunicato come ribelle e messo al bando della provincia, dovè consegnare Bagnacavallo al Legato, che ne fe' rettore il figliuolo di lui Ugolino. Indi a poco l'autorità del Legato, e di conseguente della Chiesa, veniva meno per la guerra col marchese di Ferrara e per l'insurrezione di Bologna; ma allora i Manfredi di Faenza colsero il destro e antevennero ai conti di Cunio nell'occupazione di Bagnacavallo, che alla fine del 1334 rimase per patti in mano di Giovanni Manfredi. A cui i conti di Cunio tentarono invano di ritorre la signoria per via di trame e congiure di loro aderenti nel 1335, nel 39 e nel 41; trame e congiure delle quali il ch. dissertatore espone da carte per lo più inedite i modi e gli effetti, mortali per gli uomini di Bagnacavallo che vi si intromisero.

GIOSUÈ CARDUCCI *Segr.*

— Intorno alle migliorate condizioni della pubblica sicurezza nella provincia di Ravenna, leggesi nel *Ravennate* del 3 luglio:

Trascriviamo qui appresso alcune cifre le quali meglio d'ogni altra prova servono a dimostrare il miglioramento notevolissimo ed in proporzioni non isperate verificatosi durante il 1° semestre del corrente anno nelle condizioni della sicurezza pubblica in questa provincia. Ormai dessa non teme più confronto d'altre provincie, chè anzi non son poche quelle nelle quali minore è il rispetto alla vita ed alla proprietà dei cittadini.

Le cifre che ci sono state comunicate riguardano i reati di qualche gravità denunziati nel testè spirato semestre in confronto di quelli della stessa specie denunziati nel primo semestre degli anni 1871 e 1872.

Eccole nella muta loro eloquenza.

	1871	1872	1873
Grassazioni	137	112	50
Estorsioni	12	9	3
Furti qualificati . . .	340	261	143
Furti semplici	155	130	125
Truffe	16	8	8
Appropriazione indebita	12	7	9
Danno dato	14	5	4
Assassinii	9	6	2
Mancati assassinii . .	»	5	3
Omicidi volontari . . .	20	6	2
Mancati omicidi volontari	»	1	»
Ferimenti volontari . .	128	110	50
Stupri	2	7	1
Diffamazioni	10	8	5
Minaccie	31	21	13
Ribellioni	8	6	6
Oltraggi	21	6	5
Porto e ritenzione d'armi	131	61	45
Violazione di domicilio .	11	5	3
Renitenza	4	2	3

In complesso i reati denunziati nel 1° semestre 1873 ascesero al numero di 811 con una diminuzione di 416 su quelli denunziati nello stesso periodo del 1872.

Da questa cifra per altro si hanno a detrarre circa 300 denunzie, le quali si riferiscono a morti, ad incendi casuali, ad omicidi, a ferimenti involontari, a sequestri di biglietti falsi, a contravvenzioni alle leggi sul bollo, sul lotto, sulla privativa, sul macinato e sui lavori pubblici e ad infrazioni a qualche altra legge speciale, poichè o si riferiscono a fatti dai quali fu esclusa ogni idea di reato, o che non sono intrinsecamente illeciti, ma repressi unicamente perchè vietati dal legislatore.

— Col titolo « La Marina Mercantile italiana », leggesi nel *Corriere Mercantile* il seguente articoletto statistico:

Alla fine dell'anno 1872 la nostra marina mercantile contava 11,069 bastimenti provveduti di atto di nazionalità, della portata complessiva di tonn. 1,031,507; di essi numero 10,951, di tonn. 993,697, erano a vela e n. 118, di tonnellate 37,810, erano a vapore.

Alla fine del 1871 i bastimenti erano 11,391 della portata di tonn. 1,031,213, cioè a vela numero 11,270, di tonn. 993,696, e a vapore numero 121, di tonn. 37,517.

Degli 11,069 bastimenti che esistevano alla fine del 1872 n. 1342 (1285 a vela e 57 a vapore) avevano la portata superiore alle 300 tonnellate di registro; 1034 (1008 a vela e 26 a vapore) avevano la portata da 101 a 300 tonnellate; 2539 (2508 a vela e 31 a vapore) avevano la portata da 21 a 100 tonn. e 6154 (6150 a vela e 4 a vapore) avevano la portata minore di 21 tonnellate.

Nel corso del 1872 si aggiunsero al nostro naviglio mercantil[illegible]stimenti 452 di tonnellate 62,509 cost[illegible] i cantieri dello Stato; bastimenti 16 di tonn. 849 costruiti per conto di italiani nei cantieri esteri; bastimenti 12 di tonnellate 1245 acquistati da stranieri; bastimenti 155 di tonn. 411 provenienti da galleggianti non nazionalizzati.

Fra le diminuzioni si contano: 445 bastimenti di tonn. 26,160, demoliti; 178 bastimenti di tonn. 26,200, naufragati; 98 bastimenti di tonn. 19,742, venduti a privati; 238 bastimenti di tonn. 3589, passati fra i galleggianti diversi addetti alla pesca e al traffico interno.

Oltre ai bastimenti suddetti si avevano, alla fine del 1872, 6560 galleggianti addetti al servizio dei porti e delle spiaggie: cioè: 23 piroscafi rimorchiatori e barche a vapore — 260 battelli per pilotaggio e per usi diversi — 3160 barche per trasporto delle merci — 4533 battelli pel trasporto dei passeggieri — 493 barche zavorriere — 34 bastimenti-magazzini e 57 barche-cisterne. Fra questi galleggianti non sono comprese le gondole, nè un numero considerevole di barche addette al trasporto di merci nello interno della città e nella laguna di Venezia, soggette alle discipline di polizia municipale, come nelle altre città lo sono gli ordinari veicoli di terra.

Nell'anno 1872 i battelli addetti alla pesca del pesce e del corallo erano 12,357 della portata di 36,029 tonnellate. Di questi n. 11,883 di tonn. 31,720 esercitarono la pesca del pesce e 474 di tonn. 4309 la pesca del corallo.

La pesca del pesce fu esercitata da 10,038 battelli lungo il litorale dello Stato, da 1206 in alto mare e da 639 all'estero.

La pesca del corallo fu esercitata nei mari dello Stato da 391 battelli, e all'estero da 83 battelli solamente.

— Il *Journal des Débats* esamina dettagliatamente il trattato concluso il 25 luglio 1872 fra lo Shah di Persia Nasr-ed din e il barone Julius di Reuter, in nome dell'Inghilterra.

Il *Débats* lo chiama un trattato memorabile, la cui esecuzione può avere una grande influenza sui destini della Persia ed anco sulla intiera Asia Centrale.

Il viaggio dello Shah — secondo il *Journal des Débats* — non è forse straniero a tale trattato. Lo Shah di Persia sarebbe venuto a mostrarsi meno alle nostre capitali, che ai nostri capitali e ai nostri capitalisti, in vista delle colossali imprese contemplate dal trattato, il quale consta di 24 articoli e d'un articolo addizionale riassunto dal *Times* del 18 giugno. Cotesto trattato autorizza il barone di Reuter e i suoi soci e rappresentanti a costruire una strada ferrata fra il mar Caspio e il golfo Persico, e quante altre ferrovie o *tramways* gli piacerà di stabilire. La durata della concessione è di settanta anni. Tutti i terreni necessari verranno dati gratuitamente se sono proprietà dello Stato, e al prezzo convenuto se sono di privati.

Il concessionario potrà impiegare gratuitamente tutti i materiali, pietre, rena, ecc. situati nei dominii dello Stato. Il materiale importato sarà esente da ogni diritto, tasse, pedaggi o tariffe. Le terre e le fabbriche del concessionario saranno esenti da ogni imposta ecc. Dopo le ferrovie, il trattato si occupa delle miniere, delle foreste e dei canali ed anco su queste speculazioni il concessionario ha benefizii e privilegi immensi.

E perfino se si vorrà stabilire qualsiasi istituto di credito, come banche, o speculazioni industriali, come fabbriche di gas, telegrafi, mulini, fonderie di ferro, ecc., il signor Reuter avrà la preferenza sopra ogni altro concorrente.

« Giammai — dice il *Journal des Débats* — dal giorno in cui il reggente di Francia gettò l'intiera fortuna del paese fra le mani di Law, verun Governo ha alienato i proprii diritti in modo così assoluto. La determinazione presa dallo Shah di Persia è d'una estrema gravità, e non può spiegarsi fuorchè col desiderio, colla volontà decisa e ferma d'iniziare il proprio reame alla civiltà moderna, e di fargli dividere i benefizi non importa a qual prezzo. La Persia è una immensa contrada la quale, nello stato suo attuale, non offre che poche terre atte all'agricoltura, ma la vegetazione vi è possente. Le strade, i canali, le ferrovie che vi saranno costruite non solo aumenteranno la superficie del suolo coltivato, ma gli daranno una meravigliosa fecondità. Il commercio di questo paese coll'occidente è importantissimo: esso ha luogo principalmente mediante Trebizonda, ed entra per 100 milioni annui nelle esportazioni di cotesto porto.

« ...... Questo trattato, quando anche fosse eseguito solo in parte, aprirà alla Persia una êra nuova. Cotesto impero intermedio, fra l'Asia centrale e l'Asia occidentale, costeggiato da due grandi fiumi, appoggiato su due piccoli mari, ha rappresentato anticamente ed a varie riprese la prima parte nell'Asia ed anche nel mondo sotto le celebri sue dinastie degli Achemenidi, degli Arsacidi, dei Sassanidi. Forse è riservato a quella dei principi Kadjars il rendergli il suo antico splendore. »

DIARIO

Il signor Newdegate propose alla Camera inglese dei comuni, nella seduta del 2 luglio, la seconda lettura del suo *bill* relativo alla nomina di una Commissione d'inchiesta sulla condizione, sulle proprietà, regole, ecc., degli ordini monastici e conventuali. Il signor Pease si oppose alla seconda lettura, ricordando i lavori della Commissione speciale del 1870, dei quali il *bill* del signor Newdegate non tiene alcun conto.

La Camera ha respinto la seconda lettura con 131 voti contro 96.

Il governo prussiano si adopera con alacrità per la esecuzione della legge sull'ordinamento dei circoli (*Kreisordnung*). Il ministro dell'interno ha preso le opportune disposizioni per la pronta formazione dei distretti amministrativi. I paragrafi della legge concernenti la formazione di questi distretti sono quelli relativi alla soppressione della polizia signorile (ora la polizia non deve essere esercitata che in nome del re), alla divisione dei circoli in distretti amministrativi e alla loro circoscrizione.

Il Parlamento ungarico venne prorogato fino al dì 8 novembre. Nella prossima sessione autunnale il ministero si propone di presentare il compimento del bilancio colla legge per coprire il disavanzo, e altri progetti di legge tra i quali quello elaborato dalla delegazione regnicolare ungaro-croata, la legge sulla ferrovia centrale, la riforma della Camera alta e della legge elettorale, il riordinamento dell'istruzione primaria e secondaria, la riforma del Codice penale, commerciale, una riforma della legislazione montanistica e forestale, un progetto di legge politico-ecclesiastico secondo il programma esposto dal signor Deak, ecc.

Il Consiglio francese superiore di guerra nella sua seduta del 2 corrente ha terminato l'esame del progetto relativo alla riorganizzazione dell'esercito presentato dalla Commissione dell'Assemblea. Meno che sovra un punto secondario, quello della limitazione a quattro anni della durata del comando dei capi dei corpi d'esercito, l'accordo è compiuto tra il governo e la Commissione. Il progetto, che verrà prossimamente posto in discussione, si presenta all'Assemblea corredato dell'intera approvazione del governo e della sanzione del Consiglio superiore di guerra. In tali condizioni tutto fa supporre che la discussione che si aprirà sul medesimo non durerà a lungo.

La questione della amministrazione dell'esercito e quella delle relazioni degli impiegati della amministrazione col comando militare vennero riservate per una legge ulteriore. Venne dal Consiglio superiore nominata un'apposita Commissione per studiare queste questioni. Presidente della Commissione stessa è il generale de Ladmirault.

Il corrispondente madrileno del *Times* telegrafa a questo giornale che grandi esagerazioni si sono pubblicate sullo stato di Madrid. Tuttavia negli ultimi giorni ha regnato un'agitazione insolita e allarme. Le vie principali erano affollate sino a tarda ora da una moltitudine ansiosa ed eccitata, e, siccome tutti erano facili ad allarmarsi, vi sono stati vari panici e fuggi fuggi. Molti proprietari di case vanno accumulando provvigioni pel caso di una lotta nelle vie.

Una gran parte dell'allarme è dovuta agli intrighi dei reazionari, i quali vanno diffondendo false notizie e pagano anche dei ribaldi per suscitare disordini.

Il governo civile ha pubblicato un proclama, in cui consiglia i cittadini pacifici a ritirarsi nelle loro case ai primi sintomi di disordini, acciò non vengano confusi coi perturbatori.

Gli *intransigenti* sono indubbiamente in uno stato di grande esasperazione, e i più violenti del partito consigliano una rivoluzione armata immediata, ma i capi più prudenti raccomandano la moderazione, persuasi che il governo è preparato e risoluto a combattere.

Da varii punti vennero concentrate truppe in Madrid, e le posizioni strategiche sono fortemente occupate.

Probabilmente non vi sarà combattimento nelle vie; ma, se vi fosse, il governo ne uscirebbe vittorioso.

Nella seduta serale delle Cortes, il ministro delle finanze lesse la sua proposta, approvata la mattina dalla Commissione finanziaria, pel rinnovamento a due mesi delle obbligazioni del Tesoro, con certe garanzie. Il ministro assicurò anche le Cortes che le trattative per l'appalto dei tabacchi nelle isole Filippine, e pel pagamento immediato del *coupon* di luglio, progrediscono favorevolmente. La *Gaceta* pubblicherà una nota sul tempo e sul modo del pagamento.

Indi Pi y Margall lesse il testo della legge che sospende le guarentigie costituzionali; e le Cortes, con 193 voti contro 13, decisero che si discutesse immediatamente.

Antonio Orense, arrivato nella giornata dalla Catalogna, appoggiò la legge, ed accusò gli intransigentes di essere i complici dei carlisti. Il primo articolo, che sopprime le guarentigie

costituzionali della libertà individuale, venne approvato con 139 voti contro 18.

Le Cortes spagnuole stanno elaborando in questo momento una nuova Costituzione destinata ad organizzare la repubblica federale. La Commissione incaricata di redigerne il progetto ne ha disegnato il piano generale. La Spagna sarà divisa in quindici Stati federali, undici dei quali per la Spagna propriamente detta e quattro per le colonie, cioè Porto-Rico, Cuba, le Filippine e Fernando-Po. Questi Stati, nonchè i cantoni ed i comuni che ne formano le suddivisioni, provvederanno alle loro spese speciali col mezzo di imposte votate da loro medesimi. L'esercito, la marina, i telegrafi, le dogane, il debito pubblico, le finanze dipenderanno dal potere centrale. Questo potere sarà costituito così: un Congresso eletto per suffragio universale, rimanendo l'età degli elettori fissata a 21 anno; un Senato nominato dalle Assemblee cantonali in ragione di quattro senatori per cantone. La durata delle legislature sarà di tre anni, con sessioni annue di cinque mesi, divise in due periodi, il primo dall'ottobre al dicembre, il secondo dal febbraio all'aprile. Il presidente della repubblica sarà nominato egualmente per tre anni; non rieleggibile; investito di un voto sospensivo di durata eguale a quella dei suoi poteri. Egli sarà il comandante dell'esercito e della flotta; nominerà i ministri i quali non possono essere deputati, nè assistere alle sedute delle Camere. I principii fondamentali di questa costituzione sono: autonomia compiuta delle amministrazioni locali; unità legislativa, economica, militare e finanziaria della repubblica federale.

Bollettino sanitario relativo al cholera dal 1° a tutto il 6 corrente luglio:

Provincia di Treviso.

Rimasti in cura al 1° del mese n. 8 — Casi nuovi n. 20 — Morti n. 10 — Guariti n. 2 — Rimangono in cura n. 16.

Provincia di Venezia.

Rimasti in cura al 1° del mese n. 37 — Casi nuovi n. 23 — Morti n. 18 — Guariti n. 7 — Rimangono in cura n. 35.

ELEZIONI POLITICHE
del 6 luglio 1873.

Votazione di ballottaggio.

Collegio di Domodossola — Cav. Gentinetta Giovanni voti 297, eletto; avv. Guglielmazzi 169.

Prima votazione.

Collegio di Pisa — Inscritti 3861: Cav. Cuturi Carlo voti 625; avv. Barsanti Olinto 525; conte Mario Lizzari 329; dispersi 21 — Vi sarà ballottaggio fra i due primi.

Collegio di Alessandria — Inscritti 1625: Dossena avv. Giovanni voti 357; Mathis conte Alfonso 334; dispersi 23 — Vi sarà ballottaggio.

Collegio di Reggio Calabria — Inscritti 1024: Cav. Genoese Zerbi voti 191; Melliasari Francesco 137 — Vi sarà ballottaggio.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO
DI VENEZIA.

Si notifica che a senso dell'articolo 3 del regolamento pel conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti Nazionali, approvato col R. decreto 4 aprile 1869, n. 4997, è aperto il concorso a n. 8 posti gratuiti e a n. 16 posti semigratuiti vacanti in questo Convitto Nazionale Marco Foscarini.

Questi posti saranno conferiti per esame a giovani di ristretta fortuna, che godeno i diritti di cittadinanza italiana, che abbiano compiuto gli studi elementari e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione pei giovani che siano alunni del Convitto suddetto o di altro parimenti governativo.

Il concorso è aperto per qualsiasi classe dei corsi classici, e coloro che vinceranno il posto per tali corsi hanno diritto al godimento del medesimo fino al compimento degli studi liceali.

Sono ammessi al concorso anche coloro che vogliono percorrere gli studi tecnici, ma il godimento del posto per essi cesserà, terminato che abbiano il corso della scuola tecnica.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto entro tutto il prossimo mese di luglio:

1. Un'istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità rilasciatogli o dalla Potestà municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studii fatti;

5. L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di essere sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongoco la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre, lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti devono essere in carta da bollo.

Col giorno 18 del pross. mese di agosto si apriranno gli esami per tale concorso, presso il R. Liceo-Ginnasio Marco Foscarini in questa città e progrediranno con quell'ordine e nei giorni che verranno fissati e notificati in apposita tabella nell'albo del detto Liceo-Ginnasio, dal presidente della Giunta esaminatrice.

Gli allievi provenienti da scuola pubblica, nonostante dichiarati ammessibili al concorso, non saranno dal presidente della Giunta esaminatrice ammessi agli esami, se non provano con documento autentico di aver superato gli esami di promozione alla classe per la quale concorrono.

Gli esami verranno dati secondo le norme contenute nel regolamento sopracitato.

Venezia, 15 giugno 1873.

Il Prefetto Presidente: C. MAYR.

COMPARTIMENTO MARITTIMO
DI VENEZIA.

Il sottoscritto capitano di porto rende noto che il giorno 13 dello scorso giugno fu rinvenuta sulla spiaggia di Cavallino una barca (topo) lunga metri 6 50, per la quale diffidasi chiunque possa avervi diritto a comprovarne la proprietà nei termini fissati dall'articolo 136 del Codice per la marina mercantile.

Venezia, li 2 luglio 1873.

Il Capitano del Porto: F. PIOLA.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Spitzberg, via Tromsoe, 5 luglio 1873.

La spedizione svedese polare diretta dal professore Nordenskjiold, ed imbarcata sulla nave *Polhem*, svernò in Morsel Bay. L'inverno fu dolce, il mare tempestoso. La primavera fu freddissima. La partenza della spedizione al nord ebbe luogo il 8 maggio, e si ritornò il 24 giugno. Lo stato del ghiaccio non permetteva di procedere al nord e la spedizione percorreva invece la costa nord di Nord-ost-land e traversava il mare interno di ghiaccio di quell'isola. La salute generale è ora buona. Durante la primavera abbiamo avuto moltissimi casi di scorbuto, prodotti dalla scarsità di vitto. Un marinaio è morto di polmonite, un altro è stato perduto disgraziatamente in una fitta nebbia. La spedizione tornerà a Tromsoe al principio d'agosto. — (Firmato « Parent, » luogotenente di vascello della R. Marina militare italiana, imbarcato sulla nave *Polhem*).

Firenze, 6.

È inesatta la notizia che il Re sia partito per Cuneo.

Parigi, 6.

Lo Scià di Persia arrivò stasera alle 6 1/2 alla stazione di Passy, ove fu ricevuto da Mac-Mahon e dal duca di Broglie. Giunto all'Arco del Trionfo, fu ricevuto dal Consiglio municipale e dal prefetto della Senna.

Vautrain, presidente del Consiglio municipale, pronunciò un breve discorso, a cui lo Scià rispose pure brevemente.

Lo Scià fu ricevuto nel palazzo Borbone dal presidente dell'Assemblea.

Dappertutto la folla era immensa.

Lo Scià ricevette un'accoglienza assai simpatica e mostravasi assai soddisfatto.

BORSA DI FIRENZE 7 luglio.

Rendita 5 0/0	70 22	fine mese
Napoleoni d'oro	22 79	contanti
Londra 3 mesi	28 60	»
Francia, a vista	113 75	»
Prestito Nazionale	71 —	nominale
Azioni Tabacchi	842 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2346 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	460 —	nominale
Obbligazioni id.	220 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1655 —	
Credito Mobiliare	1024 —	fine mese
Banca Italo-Germanica	484 —	»
Banca Generale	— —	

Buona.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 6 luglio 1873 (ore 16 12).

Barometro alzato leggermente nell'Italia superiore e centrale; stazionario altrove. Calma in terra e in mare, con dominio di venti leggeri di Nord. Tempo bello in quasi tutta l'Italia. Lo stato meteorologico d'Italia si manterrà quasi uguale a quello dei giorni precedenti.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 6 luglio 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	762 5	762 6	762 2	763 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	22 5	31 4	29 9	23 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	64	48	46	83	Massimo = 31 7 C. = 25 3 R.
Umidità assoluta	12 98	16 10	14 43	17 27	Minimo = 18 2 C. = 14 5 R.
Anemoscopio	N. 0	S. 3	O. 10	S. 0	
Stato del cielo	10. belliss.	10. bello	10. bello	10. bello	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 7 luglio 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1 semest. 74	—	68 07	68 02	68 12	68 07	— —	— —	—
Detta detta 5 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0/0	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	1 aprile 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi		—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0		—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 luglio 73	537 50	511 —	510 —	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 73	—	72 85	72 25	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	71 25	71 20	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	70 15	70 10	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana		1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	1 luglio 73	1000	2040	2035	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	1 genn. 73	500	— —	— —	512 50	512 —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	483
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	—
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	106 —	105 —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette	1 luglio 73	500	— —	— —	— —	— —	— —	—	—
SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	515 —	514 —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	1 luglio 73	500	398 —	— —	398 50	398 —	— —	— —	—
Compagnia Fond. Ital.	»	250	180 —	173 —	— —	— —	— —	— —	—
Rendita Austriaca									

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	— —	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	111 80	111 70	— —
Lione	90		— —	— —
Londra	90	28 50	28 45	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 70	22 65	— —
Sconto di Banca 5 p. 0/0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0: 70 12 1/2, 20 contanti; 70 25, 27 1/2, 30, 32 1/2.
Prestito Blount 71 20.
Id. Rothschild 70 10, 70 15.
Banca Generale 512 1/4, 1/2, 3/4, 13, 13 1/4 fine.
Credito Immob. 398 fine.
Comp. Fond. Ital. 180 cont.

Il Deputato di Borsa: F. LUZZIOLI.
Il Sindaco: A. PIERI.

INSERZIONI A PAGAMENTO

DIREZIONE D'ARTIGLIERIA
DELLA
FABBRICA D'ARMI DI TORRE ANNUNZIATA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica al pubblico che nel giorno 22 luglio 1873 alle ore 11 antimeridiane si procederà in Torre Annunziata avanti il Direttore della suddetta e nel locale della sala dell'Ufficio contabile, sito strada Vittorio Emmanuele, nuovamente all'appalto seguente in un sol lotto, cioè:

Sbarre in acciaio fucinate per canne diverse (da fucili mod. 1870)
N. 10000 a *L.* 6 80 *L.* 68000

Da consegnarsi nel termine di giorni 150 a decorrere dalla data dell'avviso nei magazzini della Direzione predetta in tre rate, delle quali la prima di 4000 sbarre dopo 80 giorni e le altre due di 3000 sbarre ciascuna di 35 in 35 giorni successivi.

Le condizioni d'appalto ed i campioni sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Sono fissati a giorni 15 i fatali pel ribasso del ventesimo decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a favore del migliore offerente che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'appalto per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti, o nelle Tesorerie dello Stato, un deposito di lire 6800 in contanti od in rendita del Debito Pubblico al valore di borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione dovranno essere fatti dalle ore 8 antimeridiane alle ore 10 1/2 antimeridiane del giorno 22 luglio 1873.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati alle Direzioni territoriali d'artiglieria di Capua, Roma, Firenze, Bologna, Verona, Genova, Torino, Piacenza, Venezia, ed al Comando locale d'artiglieria di Napoli, ed agli Uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto, se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli offerenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato a Torre Annunziata, 7 luglio 1873.

Per la Direzione
Il Segretario: RUSSO GIOVANNI.

3420

R. PREFETTURA DI PORTO MAURIZIO

AVVISO D'ASTA.

Alle ore undici antimeridiane di lunedì 14 luglio corrente si esporrà all'asta pubblica col metodo delle estinzioni delle candele in questa prefettura e nanti il signor prefetto l'appalto di alcuni urgenti lavori di riattazione da eseguirsi al porto d'Oneglia e sue adiacenze al Borgo Peri per l'ammontare di L. 67,573, oltre a L. 2427 riservate all'Amministrazione per spese impreviste.

La perizia ed i capitoli per tale appalto compilati dal Genio civile governativo sono visibili nella segreteria di questa prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Gli attendenti all'asta dovranno presentare previamente un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo dall'Autorità del luogo di domicilio e di un altro certificato d'idoneità di data non anteriore di sei mesi rilasciato da un ingegnere capo del Corpo del Genio civile governativo in attività di servizio ed eseguire un deposito di L. 7000 pari al decimo della somma d'appalto, e la cauzione definitiva sarà uguale ad un decimo della somma che sarà per risultare dopo il detto appalto; tanto la prima che la seconda somma di garanzia o di cauzione verranno fatte in numerario od in cedole del Debito Pubblico dello Stato ragguagliate al corso di Borsa.

L'appaltatore dovrà presentare prima della stipulazione del contratto un supplente o fideiussore il quale sarà tenuto non solo all'adempimento degli obblighi assunti dallo appaltatore quand'esso non vi soddisfaccia, ma diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore legalmente riconosciuto.

Ogni offerta di ribasso non potrà esser minore di 20 centesimi per ogni 100 lire.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione è fissato a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguìto deliberamento che sarà pubblicato da questa prefettura.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Porto Maurizio, 1° luglio 1873.

Per detto Ufficio
Il Segretario delegato a ricevere gli atti
CHIARELLA.

3402

MAGISTRATURA DEI PARTECIPANTI
residente in Cento

NOTIFICAZIONE.

I beni di Casumaro e Malafitto volgarmente chiamati *Capi* devonsi novellamente dividere negli anni 1873-1879, nei quali cade il ventennio prescritto alla rinnovazione delle divisioni.

Per avere un pieno diritto alla Partecipanza di questi beni è indispensabile l'osservanza degli obblighi che vi sono annessi, ed è perciò che questa Magistratura notifica quanto segue:

1° Nessuno potrà essere ammesso a partecipare dei beni suddetti se non sarà discendente da Famiglia Originaria Partecipante, e non avrà abitato in Cento o suo territorio o dentro la città di Ferrara insieme colla maggior parte almeno della famiglia pel corso continuato di cinque anni immediatamente precedenti le divisioni rispettive, il tutto del resto conforme i capitoli della Partecipanza.

2° Col primo giorno di novembre del corrente anno 1873 incominciando a decorrere il sopra indicato quinquennio, seguendo le antiche pratiche si aprirà col primo giorno di gennaio dell'anno 1874 il registro della preliminare consueta iscrizione, e rimarrà aperto per tutto il mese stesso dalle ore 9 del mattino alle due dopo mezzodì di ogni giorno non festivo. Chiunque pertanto creda di avere diritto alla partecipanza dei beni in discorso dovrà nel termine sopraddetto comparire, nella residenza di questa Magistratura, posta nell'ex-convento di San Filippo nella strada denominata *Corso Gioan Francesco Barbieri*, al civico N. 23, dove il segretario d'ufficio prenderà nota della relativa iscrizione.

3° Sono dispensati dall'obbligo di abitazione: 1° gli assenti per causa di studio o per servizio del Governo, intendendosi per causa di studio quella che obbliga ad assentarsi per apprendere una qualche professione scientifica, e così per servizio del Governo, quello sia civile sia militare che o volontariamente o coattivamente si presta al proprio Governo e non già a qualsivoglia altro straniero. 2° I minori. 3° Gli imbecilli, i dementi ed altri che per fisiche e per morali infermità vivono soggetti al curatore.

Cento, dalla residenza della Magistratura dei Partecipanti.

Questo giorno 19 giugno 1873.

La Magistratura
BORSELLI cav. GIUSEPPE
TIAZZI ANTONIO.
CAVALIERI dott. FILIPPO
BALLETTA dott. LUIGI
BREGOLI dott. GIOVANNI
Consig. ieri.

3465

SOCIETÀ ITALIANA
per la Fabbricazione delle Polveri Piriche
IN MILANO

I signori azionisti della Società Italiana per la Fabbricazione delle Polveri Piriche sono invitati a versare nella Cassa del Credito Milanese, via Manzoni, n. 12, dal 20 al 25 luglio p. v., il 2° decimo in L. 25 per azione da essi sottoscritta.

In caso di ritardo al pagamento saranno applicate le disposizioni dell'art. 7 dello statuto.

Milano, il 1° luglio 1873.

3502 **Il Consiglio d'Amministrazione.**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI BARI

1ª Estrazione del Prestito contratto colla Banca Italo-Germanica

Bari, 25 giugno 1873

1081	767	24	826	279	236	1065	651	814	645	669	7
229	421	685	79	332	99	546	762	776	584	702	1014
675	1023	581	614	1084	742	714	1112	236	802	114	539
711	153	728	983	339	1043	159	516	475	346	269	970
397	921	209	489	357	1038	915	878	169	911	985	348
673	294	443	808	23	147	225	869	1093	351	124	555
374	142	723	1067	449	97	502	395	25	1095	616	342
329	92	242	597	749	54	565	149	55	832	906	877
1152	398	243	272	988	109	1124	407	203	929	41	773
886	29	38	511	320	983	63	323	783	1027	171	401
939	592	1142	502	694	1061	1124	3	713	404	88	842
630	503	1115	48	591	1003	1085	659	447	51	787	518
122	328	533	672	479	871	270	1037	287	901	223	637
370	11	707	296	292	365	845	752	544	214	590	656
244	480	1141	1111	608	978	774	636	583	325	584	1148
733	520	1068	828	1058	1126	830	514	506	70	975	160
549	156	110	34	383	974	176	1016	645	741	141	378
955	492	134	1056	922	331	986	496	417	755	185	1147
887	976	136	670	282	1050	211	964	791	493		

Per inserzione nel giornale
3317 *Il Segretario Capo:* MOSSA.

ESTRATTO DI SENTENZA

emanata dal R. pretore del mandamento di Fabriano nell'udienza 11 marzo 1872, ivi registrata il 1° aprile stesso anno al n. 114 con lire 4 80.

Nella causa fra Leonardi Vincenzo del fu Pietro-Paolo del fu Severino residente in Cupramontana, Bravetti Giuseppe fu Ugo residente in Mergo, Bravetti Pietro fu Francesco residente in Poggio San Marcello, tutti quali succeduti immediatamente alla eredità di Catterina, Rosa e Giovanna Antonia Rossetti eredi del fu D. Filippo Rossetti, attori rappresentati dal procuratore signor dott. Neofito Barberini,

E Spadini Pietro, Antonio e Sante del fu Raffaele coeredi del fu Francesco, e Spadini Luigi, Chiorri Bartolomeo, Domenico di Giambattista, Bocci Elesena e Palmira figlie di Anna Maria Bocci del fu Nicola, Natalini Giovanni fu Ermenegildo di Lutegarda Bocci altra figlia del fu Nicola, Bocci Luigi e Pacifico del fu Vincenzo, convenuti tutti citati mediante affissione ed inserzione nel giornale il *Corriere delle Marche* e la *Gazzetta Ufficiale*, non che Chiorri Domenica, Antonio e Beniamino di Gianbattista, Bocci Nazzarena altra figlia del fu Nicola, e Gentili Francesco di lei marito per ogni effetto di legge, e Bocci Raffaele del fu Vincenzo, e Trionfetti Pietro del fu Giuseppe, tutti residenti in Serrasanquirico, altri convenuti, in quanto agli Spadini e Chiorri come eredi mediati dei defunti Francesco e Luigi Spadini, ed in quanto ai Bocci e Natalini come eredi mediati di Nicola e Vincenzo Bocci, rappresentati in quanto a Bocci Nazzarena e di lei marito Gentili Francesco e Bocci Raffaele dal signor avvocato Pietro Monicelli, il signor Trionfetti Pietro rappresentato dal procuratore signor Fabio Fabi, e gli altri non comparsi.

Ommesso.

Per questi motivi:

Dichiara la contumacia di Spadini Pietro, Antonio e Sante, Spadini Luigi, Chiorri Bartolomeo, Domenico, Domenica, Antonio e Beniamino, Bocci Elesena e Palmira, Natalini Giovanni, Bocci Luigi e Pacifico, e li condanna insieme a Bocci Nazzarena e Bocci Raffaele e nelle rispettive sopramenzionate qualifiche a pagare agli attori Leonardi e Bravetti lire 57 21, frutti del censo di cui in domanda, maturati li 11 aprile 1871, in quanto agli Spadini e Chiorri come eredi mediati degli impositori Francesco e Luigi Spadini, ed in quanto al Natalini e Bocci come eredi mediati delli accollatari Nicola e Vincenzo Bocci, con che i frutti suddetti siano depurati dalla rata di commodo. Si condanna infine alla rifazione delle spese liquidate in lire 101 29, oltre l'importo della presente sentenza e successive.

Rejetta poi la domanda del Trionfetti in garantia, allo stato degli atti; assolve i convenuti Chiorri Domenico Antonio e Beniamino, Bocci Nazzarena e Raffaele dall'osservanza del giudizio.

Firmato: Felicelli — Letta e pubblicata nella suddetta udienza 11 marzo 1872, presente il procuratore sig. Fabi.

Firmato: PESCOLLONI vicecanc.

Tassa: Quietanza n. 248 - Diritto lire 2 - Scritturazione lire 1 50 - Carta lire 1 20 - Repº cent. 20 - Regº lire 4 80 — Totale lire 9 70.

Registrato a Fabriano il 1° aprile 1872 al regº 12 giud. fog. 182, n. 114 — Esatte lire 4 80.

3490 Il ricevitore Fantozzi.

RINNOVAZIONE D'INCANTO VOLONTARIO.
(1ª *pubblicazione*)

La Congregazione di Carità di Pinerolo, qual amministratrice dell'Ospedale degl'infermi (in Pinerolo), piano primo, casa e via dell'Ospedale, il 21 corrente luglio, ore nove antimeridiane, procederà alla rinnovazione degli atti d'incanto del corpo di cascina denominata *Pinerolio*, beni aggregati e mobili di fondo istrutto in territorio di Pinerolo e Frossasco, del quantitativo di ettari 16 06 79 (giornate 42 23 4).

L'incanto verrà aperto sull'offerta ultima e migliore risultante dal precedente verbale in lire 50,300, e sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel relativo bando venale del primo suddetto corrente luglio, e si farà luogo al deliberamento qualunque sia per essere il numero delle offerte.

Pinerolo, 2 luglio 1873.

3515 GIUSEPPE ROSSO not.

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale civile di Palermo, sezione feriale del giorno 10 maggio 1873, fu ordinato che il certificato d'iscrizione del Debito Pubblico del Regno d'Italia di n. 26545 di lire cinquecento annue, della già Direzione di Palermo, intestato a favore della fu signora Augusta Gesualda fu Francesco Paolo nubile, domiciliata in Palermo, sia tramutato in cartelle al portatore per consegnarsi, cioè:

Lire centosessantacinque ai signori cav. avv. Girolamo Sitajolo, Maddalena, Marianna, Franco, e Salvatore, e Moniali Maria Stella, Concetta, e Gesualda Sitajolo ed Augusta, figli della fu Rosolia Augusta vedova Sitajolo;

Lire centosessantacinque ai signori Emilia, Giovanna, Carolina, e Girolamo Costa, ed Antonina Costa in Filingeri figli della fu Teresa Augusta in Costa, e quest'ultima qual unica figlia del fu Girolamo Augusta;

E lire centosettanta ai signori Giuseppe, Rosolino, Girolamo, e Carlo Augusta, Fortunata Augusta in Pavone, Clementina Augusta in Deluca, Pietra Augusta in Sacco, e Maddalena, Marianna e Giuseppa Augusta nubile di età maggiore figli del fu Gio. Battista, Angelina, e Rosolia Augusta del fu Francesco Paolo altro figlio di detto fu Giovan Battista.

Palermo, il 1° giugno 1873.

VINCENZO ARNAO
2882 Regio Agente di cambio.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno ai 20 giugno 1873 deliberando in camera di consiglio uniforme alla requisitoria del Pubblico Ministero autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico d'intestare libera e senza vincolo alcuno l'annua rendita iscritta di lire centoquarantacinque contenuta in due certificati, uno di lire 140, numero 11686, rilasciato in Napoli a' 6 giugno 1862, l'altro di lire 5, n. 125938, rilasciato ivi al 1° luglio 1866, ambi intestati a Giordano Anna, Rosa, Giovanna, Mª Teresa, Mª Giuseppa e Gaetana fu Gaetano, minori sotto l'amministrazione di Costanza Perozziello loro madre e tutrice domiciliata in Napoli, nel modo seguente: Ad Anna Giordano fu Gaetano lire 27 61 1/2. A Rosa Giordano fu Gaetano lire 27 61 1/2. A Giovanna Giordano fu Gaetano lire 27 61 1/2. A Mª Teresa Giordano fu Gaetano lire 27 61 1/2. A Gaetana Giordano fu Gaetano lire 27 61 1/2. A Ciriaco Giordano fu Gaetano lire 3 46 1/2. A Costanza Perozziello fu Lorenzo lire 3 46.

Salerno, 20 giugno 1873.

Il notaro incaricato
3430 CAMILLO CASALBORE.

REGIA PRETURA DI SUTRI.

Il sottoscritto cancelliere, ottemperando al disposto nell'articolo 955, alinea del Codice civile, fa noto che il signor Montenero Salvatore, possidente, dimorante a Bassano di Sutri, con dichiarazione emessa nella cancelleria di questa pretura il dì 18 giugno 1873 ha accettato col beneficio dell'inventario la eredità della defunta sua consorte signora Stefanucci Santa fu Mattia, e spettante alle rispettive figlie minorenni Flamminia, Maria e Colomba.

Dalla cancelleria di Sutri, il 2 luglio 1873.

3458 Il canc. LUIGI PETRIGLIA.

3071

AVVISO.
(3ª *pubblicazione*)

Si deduce a pubblica notizia e per gli effetti di cui all'articolo 1° della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato D, non che degli articoli 102 e 103 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5943, che il tribunale civile e correzionale di Voghera ha emanato il seguente decreto:

Il tribunale civile e correzionale di Voghera,

Udita in camera di consiglio la relazione dell'avanti esteso ricorso, ed annessi documenti, e viste le conclusioni del Pubblico Ministero in data d'oggi:

In conformità delle medesime dichiara che tanto il deposito di lire 1015 37, di cui nella polizza della Cassa dei Depositi e Prestiti di Firenze, n. 13023, avente la data 22 luglio 1869, a favore della eredità di Pietro Gandini di Giuseppe, quanto la somma di lire 98 76 fondo di massa rimasto presso l'Amministrazione del reggimento 35° fanteria, del già detto soldato Pietro Gandini, spettano al Giuseppe Gandini padre per lire 442 08, al Luigi Gandini fratello del defunto per lire 268 81, alla Teresa Gandini sorella del defunto Pietro Gandini per lire 268 81, ed all'Ercole Gandini fratello consanguineo dello stesso Pietro Gandini per lire 134 42, ed autorizza il Giuseppe Gandini ad esigere la quota parte spettante al figlio minore Ercole, da servirgli per alimento ed indumento e per la educazione dello stesso.

Voghera, il 26 aprile 1873.

ROSARI, presidente:
BELLI, cancelliere.

AVVISO. 3181
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Pinerolo sull'instanza di Beltramo Pietro, Teresa, Margarita e Matilde fratello e sorelle fu Gioanni, e di Rosso Pietro fu Giuseppe residenti a Caraglio, ha pronunciato il seguente decreto:

Richiede l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato di addivenire alle seguenti operazioni, quali ove d'uopo autorizza:

A ridurre al portatore in lire 500 caduna ed in due certificati la cartella del Debito Pubblico dello Stato consolidato 5 per cento di annue lire mille colla data 30 novembre 1872, n. 50804, da rimettersi uno per caduno alla Beltramo Matilde ed al Pietro Rosso.

A ridurre al portatore ed in due certificati di annua rendita di lire 500 caduno da consegnarsi l'uno alla Margarita Beltramo e l'altro alla di lei sorella Teresa la cartella di annue lire mille consolidato 5 per cento n. 50605, colla dato 30 settembre 1862.

Ed in fine pure a ridurre al portatore li due certificati l'uno della rendita di lire 300 n. 73586 e l'altra di lire 200 numero 73589, da rimettersi al Pietro Beltramo.

E ciò tutto per gli effetti voluti dalla legge.

Pinerolo, 7 giugno 1873.

Il presidente del tribunale — Firmato Del Corno, e manualmente notaio Giuseppe Claudio vicecancelliere.

Pinerolo, 16 giugno 1873.

F. BADANO proc. capo.

DECRETO. 3172
(2ª *pubblicazione*)

Udita in camera di consiglio composta dal presidente C. D. Antonio Tunesi, e dai giudici Stampa D. Luigi e Bozzi D. Angelo la relazione del presente ricorso ed allegati,

Omissis

Il R. tribunale civile in Bergamo autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione in testa della Sangatetti Maria fu Carlo vedova ed erede per testamento 25 ottobre 1872 ricevuto dal notaio Pasquale Gibelli, di Vecchi D. Nicola notaio residente in Gazzaniga e morto in detto comune il 26 ottobre 1872, dei seguenti titoli, e cioè:

1° Certificato creazione 1850 al cinque per 100 portante il n. 107, intestato al soppresso Beneficio Sant'Antonio da Padova in Bozzolo, dell'annua rendita di lire 38 88,

2° Certificato come sopra n. 181, della rendita di lire 4 32,

3° Simile id. n. 364 „ 4 32,
4° Simile id. „ 365 „ 38 88,
5° Simile id. „ 366 „ 38 88,
6° Simile id. „ 367 „ 38 88,

ed inoltre ad operare il tramutamento di tali certificati in quanto non vi osti la legge costitutiva del Gran Libro, in tanti titoli al portatore da rilasciarsi alla prefata Sangotetti.

Bergamo, dal tribunale civile e correzionale addì 18 aprile 1873.

Il presidente TUNESI.
Il can. RIZZINI.

2ª PUBBLICAZIONE
per gli effetti contemplati dall'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile di Firenze (sezione promiscua) sulle richieste di S. E. il signor cav. Don Tommaso principe Corsini possidente domiciliato in Firenze, ha emanato il seguente decreto; ivi:

" Coerentemente a quanto è disposto dagli articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1870 n. 5784 allegato D e regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre di detto anno n. 5912, dichiara che i seguenti titoli di rendita cinque per cento del Debito Pontificio dei quali è già stata operata la trascrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico italiano contrassegnati con i numeri 69675 registro di posizione . . . . . 78312 L. 3205
num. 69676 reg.° di posiz. 78312 „ 2370
„ 69677 „ 78312 „ 3295
„ 69678 „ 78312 „ 10425
„ 69679 „ 78312 „ 45
L. 19340

e che trovansi oggi intestati e vincolati alla primogenitura, o fidecommesso, instituita dai principi Don Tommaso e Don Bartolommeo Corsini, sono rimasti prosciolti da un tal vincolo in conformità del disposto di legge, è passata nella proprietà e disponibilità del signor ricorrente per la loro metà, e in quella del suo figlio minorenne Don Andrea come primo chiamato, salvo e riservato a suo proprio favore, e sua vita natural durante, il diritto di usufrutto e previo l'adempimento delle formalità tutte prescritte in proposito dall'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942. „

Omissis.

Così deliberato in camera di consiglio dal suddetto tribunale civile li 14 giugno 1873.

Chiunque crede avervi interesse può opporsi nei termini di legge.

3237 Dott. GIACOMO PIMPINELLI.

TENORE DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, udita la relazione del giudice delegato, autorizza la Direzione del Debito Pubblico a convertire il certificato nº 1290,3894 dell'annua rendita di L. 320, intestato a Luigia Guerra nata Manini del fu Giovanni in cartelle al portatore da rimettersi a Giorgio, Francesca e Luigia maritata Solari fratello e sorelle Casella del fu dott. Giacomo quali eredi della detta Luigia Guerra Manini.

Milano, 29 maggio 1873. — Miglio vicepresid. - Sartorio vicecanc. 3101

DELIBERAZIONE. 3463
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Trapani, con deliberazione del 21 giugno 1873, ha ordinato che le lire 637 50 depositate dal fu signor Antonio Ribera, per la di lui cauzione di percettore in Pantelleria addì 7 novembre 1825 nella tavola di Palermo, siano disbancate e pagate alla signora baronessa Francesca Ribera, quale unica figlia ed erede dell'accennato signor Antonio Ribera.

3136

AVVISO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Palermo sezione feriale, dietro istanza del signor Urgos Ferdinando fu Francesco, tanto come erede del fratello Raffaele morto *ab intestato*, che procuratore della propria madre Lanza Fortunata, e dell'altro fratello Giovanni maggiorenne per lo svincolo d'una cartella di lire 3000, n. 4822, di proprietà del defunto Urgos Raffaele sotto il giorno 24 maggio u. s. ha emesso la seguente sentenza:

Il tribunale presa lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero emanate sullo stesso ricorso — Riconoscendo la ragione e giustizia della fatta istanza — Ordina che dal direttore del Gran Libro del Debito Pubblico e da chiunque spetti, si esegua il disbanco in favore del ricorrente signor Urgos Ferdinando fu Francesco, tanto come erede della di lui quota, che di procuratore per le quote del fratello Giovanni, della madre Lanza Fortunata, delle lire 3000, lasciate dall'or defunto Raffaele, nella Cassa centrale dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico d'Italia come premio di assoldamento militare giusta la polizza n. 4822, intestata a Raffaele Urgos fu Francesco, di cui è cenno nella fatta istanza — Civiletti vicepresidente — Il canc. Savagnone.

ESTRATTO DI SENTENZA.
(1ª *pubblicazione*)

La seconda sezione del Regio tribunale civile e correzionale di Roma,

Nella causa fra Sartori Augusto, Annibale e Carlo e Dolcibene Caterina vedova Sartori madre ed amministratrice del minore Alfredo Sartori, figlio ed erede del fu Giacomo, domiciliati in Roma via della Cuccagna, palazzo Lancellotti, rappresentati dal procuratore Marini Francesco, attori,

Contro: Vassura Calzarotti avv. Giovanni, curatore del minore Evandro Sartori, domiciliato in Roma via Monteroni n. 69, Senesi avv. Antonio curatore del minore Benvenuto Sartori, domiciliato in Roma via del Divino Amore n. 14, rappresentati dal procuratore Alessandri Ferdinando, convenuti,

Il tribunale, uditi i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni, pronunciando sulla domanda 6 novembre 1872 spiegata da Annibale, Augusto e Carlo Sartori e Caterina Dolcibene nella qualifica e rappresentanza, come dagli atti, dichiara risoluto il vincolo apposto alla cartella portante il n. 50263 dell'annua rendita di lire it. 1185, ed assegno provvisorio n. 5128 di lire 094, intestata a favore dei signori Sartori attuali interessati e dei futuri chiamati all'enfiteusi a terza generazione mascolina soltanto delle due case poste in Roma al vicolo del Cinque numeri 42-43, e l'altra al vicolo dei Greci n. 11, e per l'effetto ordina che la detta rendita si consegni liberamente a favore degl'istanti sunnominati.

Spese compensate — Pronunciata il giorno 11 decembre 1872 — Pubblicata nell'udienza del 12 suddetto mese ed anno — Firmati: F. Odoardi vicepres. — C. Corradi giudice — Spirito Santo Surdo agg. giud. — Niccola Casini viceeanc. — Regº 15 decembre 1872, vol. 14, n. 11722, con lire 36, dal ricevitore Sordi.

Roma, 6 luglio 1873.

3504 FRANCESCO MARINI proc.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli con deliberazione presa nella camera di consiglio in 2ª sezione a 7 marzo 1873 ha ordinato alla Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia, che il certificato di annue lire 105 di rendita iscritta 5 per cento in testa di de Luise Teresa fu Cristofaro sia tramutata in cartelle al latore, e consegnata agli eredi di essa, signori Aniello, Ferdinando e Raimondo de Luise, non che Oreste ed Alfredo de Martino per tre quarti ai primi tre, e per l'altro quarto ai signori de Martino, delegando per l'oggetto l'agente di cambio signor Giuseppe Merolla.

Napoli, li 16 giugno 1873.

FERDINANDO DE LUISE.

La suddetta firma è di propria mano del detto signor Ferdinando de Luise, ed in fede — Notar Giuseppe Freni fu notar Francesco, residente in Napoli. 3163

DELIBERAZIONE. 3187
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 16 giugno 1873 ordina al Debito Pubblico che tramuti il certificato di rendita di lire centottantacinque, intestato a Maria Grazia Capano fu Francesco al num. ventiquattromila novecento ventinove, nei seguenti altri certificati:

Lire quarantacinque di rendita libera in testa a Salvatore Capano fu Francesco — Lire cinquanta di rendita in testa a Rosa e Grazia Capano fu Giuseppe, minori sotto l'amministrazione del tutore Luigi Abruzzese — Lire novanta di rendita in testa ai minori Vincenzo e Concetta Capano fu Francesco sotto l'amministrazione del tutore Luigi Abruzzese.

Napoli, 21 giugno 1873.

LUCA ROSATI.

ESTRATTO DI DECRETO. 3188
(2ª *pubblicazione*)

Con decreto 18 giugno 1873 il tribunale di Como ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano a tramutare in cartelle al portatore il certificato n. 27703, della rendita di lire 125, e l'assegno provvisorio numero 13913, di lire 4 62 del Debito Pubblico del Regno d'Italia, consolidato 5 per cento — intestati a Rebaij Caterina, Carolina e Domenico per 1/4 cadauno, e per l'altro 1/4 a Casartelli Giuseppe e Carlo del fu Giuseppe in parti eguali, datati da Milano il 12 marzo 1863, ora devoluti per 10/32 ciascuno alli signori Domenico e Carolina Rebaij fu Domenico, 5/32 ciascuno alli fratelli ing. Giuseppe e Carlo Casartelli fu Giuseppe e per 2/32 ad Antonio Zambra fu Giovanni, di Como.

Dott. FRANCESCO NESSI notaio.

TRANSLAZIONE DI RENDITE INTESTATE.
(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino del 20 giugno 1873 si autorizzò la translazione degli undici certificati di rendita 5 per 0/0, creazione 10 luglio 1861, intestati all'avv. coll. e prof. Pier Carlo Boggio fu cav. Vittorio di Torino, aventi li numeri 5430, 5431, 5432, 31302, 45812, 57012, 57014, 75483, 80210, 80211, 80212, della complessiva rendita di lire tremila, in capo de' suoi figli ed eredi Luigia, Italo e Carlo residenti a Torino, salve le quote d'usufrutto spettanti su parte di essa alla di lui vedova Gioannina Rigoletto fu cav. Carlo di Torino, e ciò tutto nelle proporzioni risultanti dall'atto di divisione 18 aprile 1873 rogato Albasio, registrato a Torino.

Torino, 2 luglio 1873.

3493 ISNARDI INNOCENTE proc. capo.

DELIBERAZIONE.
(1ª *pubblicazione*)

Letto la domanda ed i documenti; ritenute le osservazioni del Pubblico Ministero, ed uniformemente pronunziando,

Il tribunale di Napoli, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione Generale del Debito Pubblico che l'annua rendita di lire ottocento racchiusa nel certificato sotto il n. 160002, e di posizione 95579, a favore del defunto Fuliani Domenico fu Bassantonio domiciliato in Napoli, sia intestata a pro del sacerdote signor Adolfo Boccardi.

Così deliberato dai signori cav. Giuseppe Cangiano vicepresidente, Emanuele Mascolo e Vincenzo Garetti giudici, il dì 21 marzo 1873.

3480 *Firmato:* G. CANGIANO.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI BARI

2ª Estrazione del Prestito contratto colla Banca Italo-Germanica

Bari, 26 giugno 1873

1107	788	403	1369	1712	179	1872	2197	1674	1421	1479	1582
1418	1576	1078	89	1747	1382	850	1928	1491	485	898	1173
1113	777	1077	1678	1834	1962	1069	907	437	667	1485	1331
1626	861	752	678	1391	1099	887	1324	286	1505	1392	649
441	892	691	1696	1222	851	1511	217	1888	1949	1486	82
1876	796	1087	248	412	962	2110	1618	1739	895	1785	2049
763	126	1185	1426	1947	1423	611	1905	67	2022	2052	1008
2088	1118	809	1864	18	1285	786	1507	1723	180	1 62	1877
875	813	2088	1824	322	2137	215	1481	43	676	1447	373
115	840	982	84	2173	1171	1395	58	186	2165	1727	1793
132	181	1274	1394	863	302	558	276	2119	1120	1945	954
1262	1868	2175	391	1695	2057	1099	885	1389	1777	1762	341
880	980	1943	1036	953	1448	2021	389	1941	1708	1457	444
1558	2008	1784	1090	1936	187	315	1177	1736	1853	406	1277
957	883	2066	2113	577	60	852	1770	91	1316	1922	1186
960	64	16	2036	22	1697	14	1524	10	1465	2163	532
1851	573	1029	1810	1510	1791	965	80	567	1406	1076	498
2121	2191	1376	517	183	1460	194	1157	1192	476	1767	1071
739	2068	457	782	1960	1766	1405	681	1363	1544	1462	1969
1409	1049	1663	59								

Per inserzione nel giornale
3363 *Il Segretario Capo:* MOSSA.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI BARI

3ª Estrazione del Prestito contratto colla Banca Italo-Germanica

Bari, 27 giugno 1873

469	648	855	1912	1528	2031	1647	1670	1852	821	1667	2451
1022	256	2108	2747	2625	2400	1702	1665	2294	1531	15	17
431	1420	830	1541	759	265	2671	662	200	157	2090	1235
2498	1159	2748	2106	874	2151	961	1862	2641	719	1250	1229
1361	478	1452	1986	2203	743	1604	804	1780	1971	1885	2454
2744	2504	94	1336	2724	2756	1695	1506	2680	1774	2067	1429
1493	246	2316	2134	1330	1972	1300	2685	580	883	2482	130
2601	1640	1535	2480	2762	2677	582	889	1817	95	306	1896
1128	1266	233	2412	1752	2051	560	579	201	1585	1417	1966
2706	1592	794	2531	2700	405	1987	1926	2268	830	843	1307
2180	1325	791	68	2055	435	1138	1965	1180	1569	45	2307
2193	2533	1903	1921	466	81	2470	900	538	2041	768	2651
1501	1399	1568	663	1806	1459	2224	334	2755	2034	1104	21
2257	358	2266	135	1002	2306	1184	747	715	2000	1581	2365
2443	1584	605	942	566	2572	2587	1364	666	686	2583	1968
1550	2054	1628	1951	2569	945	984	2809	1523	1975	1082	1944
2705	426	1495	761	841	23	2585	1329	2653	515	765	1169
1661	2636	1467	2311	698	1910	596	2709	366	657	829	1840
223	433	2447	2649	1979	574	2461	1795	564	1539	129	764
2520	2183	1321	1779	42	2497	1865	2503	2208	2465		

Per inserzione nel giornale
3363 *Il Segretario Capo:* MOSSA.

3438

PRESTITO DELLA CITTÀ DI VENEZIA 1869

Estrazione XVIII

Serie estratte.

8905	1030	6597	13648	11478	3831	11638	8670	3740	3155	1006
4037	15248	8250	5168	12205	12634	1128	14109	5798	8673	11903

Serie	N°	Premio	Serie	N°	Premio
1030	14	L. 100000	11903	12	L. 50
3155	11	» 2000	8905	7	» 50
12634	4	» 400	3740	6	» 50
11903	22	» 400	15248	1	» 50
3831	8	» 400	3831	19	» 50
5168	9	» 100	11638	22	» 50
1006	17	» 100	11638	9	» 50
14109	20	» 100	8673	13	» 50
5798	7	» 100	8673	2	» 50
8905	8	» 100	3740	3	» 50
12634	14	» 100	6597	17	» 50
1128	6	» 100	1128	18	» 50
8673	7	» 100	14109	7	» 50
1030	24	» 100	15248	6	» 50
8250	23	» 100	8673	10	» 50
11638	12	» 50	11903	7	» 50
5798	18	» 50	3155	17	» 50
12634	19	» 50	14109	24	» 50
5798	15	» 50	11638	21	» 50
12205	3	» 50	12205	23	» 50

(3ª *pubblicazione*)

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

Avviso.

In seguito alla deliberazione presa dal Consiglio Superiore nella sua tornata di ieri, il giorno 21 del prossimo venturo luglio avrà luogo in Torino la solita annuale assemblea generale degli azionisti, la di cui riunione fu stabilita per il mezzogiorno, nel palazzo della Banca sito in via dell'Arsenale, nº 8.

La convocazione di tale assemblea ha per iscopo, giusta l'art. 51 degli statuti di questa Banca, la rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza della sede di Torino.

Hanno diritto d'intervenirvi tutti gli azionisti possessori da sei mesi almeno di un numero di azioni non inferiore a quindici.

Firenze, 19 giugno 1873. 3192

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA'
IN TRIESTE

I possessori delle 8 Azioni di vecchia emissione portanti i

Numeri 1836 serie A,
„ 1101, 1102, 1604, 1605, 1606, 1819, 1823 serie B,

non hanno eseguito il versamento di f. 100 per azione, richiamato dalla Direzione colla notificazione 30 novembre 1872, e pagabile al più tardi a tutto il dì diciassette aprile 1873.

In conseguenza di ciò, la sottoscritta Direzione, in forza degli Articoli 13 e 15 dello Statuto, ha annullato le suddette 8 azioni, ed emesso in loro vece i Certificati interinali di Azioni portanti i numeri 1257, 1862, 2671, 2784, 2785, 2786, 2852, 2853.

Trieste, 30 giugno 1873.

3478 LA DIREZIONE.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Lucca, sul ricorso di Maria Bizzarrini vedova del dottore Matteo Lippi, domiciliata a Montecarlo, con decreto del 1° luglio 1872, in base agli articoli 102 e seguenti del Regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5943, ha ordinato alla Cassa dei depositi e prestiti di Firenze di restituire alla ricorrente, come madre del minorenne Ciro Lippi, dichiarato unico figlio ed erede intestato di detto fu suo marito, la somma di lire 588 ivi depositata nel dì 8 luglio 1853 in conto di cauzione per l'esercizio del notariato del medesimo fu Matteo Lippi di Montecarlo. 3051

ATTO DI CITAZIONE.
R. Tribunale del commercio di Roma.

A richiesta della ditta Fleraee Bouquet e C.ie di Marsiglia, e per essa il signor Orazio Bouquet,

Io sottoscritto usciere del suddetto tribunale ho citato la ditta Gremoli e Comp.i e per essa Ignazio Gremoli d'ignoto domicilio a comparire il 14 corrente mese avanti questo tribunale per essere condannato al pagamento di lire 3562 40 in rimborso cambiale ed alle spese tutte con arresto.

Roma, 4 luglio 1873.

3491 L'usciere OSCAR FOFI.

AVVISO.

La Direzione Divisionale delle Provincie Romane della Compagnia di Assicurazioni Generali *L'Unione* fa noto per ogni effetto di ragione che il signor Luigi Picchini Coppadoro ed il di lui figlio Edegardo sono cessati da far parte della suddetta Direzione, non riconoscendo per valida ogni e qualunque operazione che venisse eseguita dai medesimi.

Roma, li 7 luglio 1873.

3514 A. CALAMARI.

Cassa Centrale di Risparmj e Depositi di Firenze.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di n. 168680, per la somma di L. 400, sotto il nome di Merlini Giulia.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 23 giugno 1873. 3469

FALLIMENTO
di **Mirendi Pietro** *negoziante di Roma.*

Il signor giudice delegato in questo fallimento con ordinanza in data d'oggi ha convocato i creditori tutti di detto fallimento per la verificazione dei rispettivi crediti per il giorno nove ottobre p. v., alle ore dieci ant.

A senso dell'articolo 601 del Codice di commercio, il vicecancelliere del tribunale di commercio di Roma avverte i creditori medesimi di rimettere ai sindaci di detto fallimento i loro titoli di credito, oltre di una nota in carta da bollo da L. 1 20 indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscono di farne il deposito nella cancelleria di detto tribunale, e che nel sopraindicato giorno devono comparire personalmente o per mezzo di legittimo mandatario nella camera di consiglio del tribunale di commercio suddetto, 2ª sezione, affine di procedere alla verificazione dei crediti.

Roma, 3 luglio 1873.

3461 Il vicecanc. ERMANNO PASTI.

FALLIMENTO
di **Campagnano Angelo Israele** *commerciante di Roma.*

Il signor giudice delegato in questo fallimento con ordinanza in data d'oggi ha convocato i creditori tutti di detto fallimento per la verificazione dei rispettivi crediti per il giorno 21 agosto p. v., alle ore 10 ant.

A senso dell'art. 601 del Codice di commercio, il vicecancelliere del tribunale di commercio di Roma avverte i creditori medesimi di rimettere al sindaco di detto fallimento i loro titoli di credito, oltre di una nota in carta da bollo da L. 1 20 indicante la somma di cui si propongono creditori, se non preferiscono di farne il deposito nella cancelleria di detto tribunale, e che nel sopraindicato giorno devono comparire personalmente o per mezzo di legittimo mandatario nella camera di consiglio del tribunale di commercio suddetto, 2ª sezione, affine di procedere alla verificazione dei crediti.

Roma, 3 luglio 1873.

3462 Il vicecanc. ERMANNO PASTI.

FEA ENRICO, Gerente

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.